

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-3645 del 30/07/2019  |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BOLOGNAFIERE S.p.A. per impianto ubicato in Via della Fiera n. 20, Comune di Bologna. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-3752 del 30/07/2019   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI   |

Questo giorno trenta LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BOLOGNAFIERE S.p.A. per impianto ubicato in Via della Fiera n. 20, Comune di Bologna.**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla BOLOGNAFIERE S.p.A. per l'impianto sito a Bologna, in via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127 dove viene svolta l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Bologna;
- Modifica sostanziale di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;

5. Obbliga la BOLOGNAFIERE S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La BOLOGNAFIERE S.p.A., C.F. / P.IVA 00312600372, con sede legale a Bologna, in via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di William Bizzarri, in qualità di procuratore speciale di BOLOGNAFIERE S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 12/12/2018 al prot. n. 522827 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati. Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 19/12/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 19/12/2018 al prot. n. 29675, ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Bologna - settori

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Urbanistica ed Ambiente, e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 24/1/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 24/1/2019 al prot. n. 12294, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Bologna con propria nota del 7/2/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 11/2/2019 al prot. n. 21920, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito in data 30/7/2019 il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano a €1251 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa cod 12.3.4.3 pari a € 1251.

Bologna, data di redazione 30/7/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni  
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana

STEFANO STAGNI<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 in merito alla proroga al 31/10/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della BOLOGNAFIERE S.p.A. ubicato in Via della Fiera n. 20, Comune di Bologna (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento".

### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 30510 del 12/3/2015, richiamato dal parere prot. 8616 del 24/1/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 61220 del 7/2/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Sinadoc n. 4056/2019

Documento redatto in data 30/7/2019



**Comune di Bologna**

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde  
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10  
Torre A – piano 7°  
40129 Bologna  
tel. 051.2193840  
fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 61220  
DEL 7.02.2019

**OGGETTO: Conferma parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

- **Ditta “BOLOGNAFIERE S.p.A.” – Viale della Fiera n. 20 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 522827/2018).**

Vista la domanda di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, ricevuta dal SUAP del Comune di Bologna con P.G. n. 522827/2018, presentata con specifico riferimento alla matrice emissioni;

Preso atto della nota di Hera S.p.A., prot. 8616 del 24.01.19, con la quale si conferma il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato in precedenza in quanto, come dichiarato dal richiedente, a seguito delle modifiche apportate all'attività, per quanto riguarda la matrice scarichi nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato in precedenza;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

### **SI CONFERMA**

il parere favorevole già rilasciato dallo scrivente Ufficio con nota P.G. n. 80835 del 23.03.2015 relativamente allo scarico in pubblica fognatura della ditta “BOLOGNAFIERE S.p.A.” sita in viale della Fiera n. 20 – Bologna.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*

**IL DIRETTORE**

**SETTORE AMBIENTE E VERDE**

**Dr. Roberto Diolaiti**



COMUNE DI BOLOGNA

**P.G. 80835**  
**Del 23.03.2015**

Spett.le  
Settore Attività Produttive  
U.O. Procedimenti Ambientali  
Comune di Bologna  
P.zza Liber Paradisus, 10  
- SEDE -

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

- **Procedimento PG N. 369376/ 2014 - BOLOGNAFIERE SPA - Impianto sito in Viale Della Fiera, 20 – Bologna.**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 12.03.15, Prot. Gen. 30510/2015, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta " BOLOGNAFIERE SPA ", relativamente all'insediamento sito in viale Della Fiera, 20 – Bologna

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA  
Dr. Roberto Diolaiti  
(documento firmato digitalmente)

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 24 gennaio 2019

Prot. n. 8616

**COMUNE DI BOLOGNA**

**Dipartimento Economia e Promozione della Città**

**Settore Attività Produttive e Commercio**

**U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10

40129 BOLOGNA BO

[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa      Data prot.: **19/12/2018**      Num. prot.: **0116403**

PA&S numero 10/2019

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Richiedente: "BOLOGNA FIERE SPA"- Via della Fiera n° 20 – Comune di Bologna (BO).**

*Domanda di AUA per modifica sostanziale per le matrici emissioni.*

*Comune di Bologna - SUAP, PG n. 522827/2018.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giuliani Giovanni in qualità di rappresentante legale della Ditta "**BOLOGNA FIERE SPA**" con sede legale e ubicazione dell'insediamento esercente l'attività di organizzazione di eventi fieristici in VIA DELLA FIERA n.20 - Comune di Bologna;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che ;

- ✓ la ditta risulta in precedenza autorizzata con atto adottato della Città Metropolitana di Bologna con provvedimento IP/ANNO 1528/2015;
- ✓ la ditta ha presentato domanda di modifica sostanziale del vigente atto autorizzativo per quanto concerne le matrici emissioni;
- ✓ per quanto attiene alla matrici scarichi, nulla è cambiato, come dichiarato dalla società richiedente l'istanza.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 12 marzo 2015 prot. gen. Hera 30510 - PA&S numero 08/2015 che è parte integrante del vigente atto autorizzativo.

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Fognatura e Depurazione Emilia**  
*Ing. GianNicola Scarcella*



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI BOLOGNA**  
**Dipartimento Economia e Promozione della Città**  
**Settore Attività Produttive e Commercio**  
**U.O. Procedimenti Ambientali**  
Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO  
[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA

Originale PEC

[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

*Impianti Fognario Depurativi*  
*Area Emilia Est*

Bologna, 12 marzo 2015  
prot. gen. 30510

ns. rif. Hera spa Data prot.: 30-12-2014 Num. prot.: 0154615  
PA&S numero 8/2015

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Bologna Fiere SpA"- Organizzazione di eventi fieristici svolta presso l'insediamento sito in Comune di Bologna Via Della Fiera n.20.**

*Comune di Bologna PG N.369387 del 29/12/2014*

*Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/142/2015 (Vedi Provincia di Bologna 11.19/608/2014)*

*Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Giuliani Giovanni in qualità di rappresentante legale della Ditta "**BOLOGNA FIERE S.P.A.**" con sede legale e ubicazione insediamento esercente l'attività di organizzazione di eventi fieristici in VIA DELLA FIERA n.20 - Comune di Bologna; esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA); verificato che lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento di Via della Fiera, 20 è stato autorizzato dal Comune di Bologna con Atto PG 277093 del 29.11.2011, e che l'attività produttiva, gli impianti fognari e gli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico corrispondono a quanto indicato in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo; considerato che l'insediamento origina acque reflue domestiche provenienti da bagni, servizi e punti di ristorazione (bar/ristoranti) gestiti da Ditta esterna (Camst s.c.), ed acque meteoriche (pluviali e di dilavamento della superficie impermeabile scoperta di circa mq 172.000), immesse

in pubblica fognatura (ex Calzoni e collettore di Via Stalingrado) afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, attraverso n. 34 punti di immissione;  
verificata la presenza di impianto di accumulo acque di prima pioggia, costituito da n.2 vasche di accumulo di 30 mc ciascuna e da n.1 disoleatore con filtro a coalescenza, prima del convogliamento in vasca di laminazione interrata con volume utile di 1.250 mc circa, e scarico in pubblica fognatura di un volume pari a 25 lt/sec di acqua reflua;  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento coperture e piazzali;**
- **le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

## Autorizzazione Unica Ambientale

**BOLOGNA FIERE SPA - Comune di Bologna - via della Fiera n° 20**

### ALLEGATO B

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di organizzazione manifestazioni fieristiche svolta dalla società BOLOGNA FIERE SPA nello stabilimento ubicato in Comune di Bologna, via della Fiera n° 20, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società BOLOGNA FIERE SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2 – E3 – E4 - E5  
PROVENIENZA: CALDAIE CONDENSAZIONE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

---

EMISSIONE E6  
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 3,024 MW  
EMISSIONE E7  
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 3,055 MW

Portata massima ..... 8600 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima ..... emergenza

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 50 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) ..... 190 mg/Nm<sup>3</sup>  
Monossido di carbonio ..... 240 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) ..... 120 mg/Nm<sup>3</sup>

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

---

**EMISSIONE E8****PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 1,613 MW**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 4600 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima .....  | emergenza               |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Materiale particolare.....                             | 50 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) ..... | 190 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio .....                            | 240 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) ..... | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

---

**EMISSIONI E9 – E10 – E11 - E13****PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA – 1,008 MW**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 2900 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima .....  | emergenza               |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Materiale particolare.....                             | 50 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) ..... | 190 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio .....                            | 240 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) ..... | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

---

**EMISSIONI E14 - E15****PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA – 1,341 MW****EMISSIONE E19****PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 1,276 MW**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 3800 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima .....  | emergenza               |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Materiale particolare.....                             | 50 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) ..... | 190 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio .....                            | 240 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) ..... | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

---

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 0,605 MW

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 0,726 MW

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 0,766 MW

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 0,202 MW

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 2200 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima .....  | emergenza               |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Materiale particolare.....                             | 130 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) ..... | 4000 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio .....                            | 650 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

---

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non

sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Per il funzionamento degli impianti, ai sensi di quanto indicato all'allegato X alla parte V del D. Lgs 152/06 s.m.i, dovrà essere utilizzato gasolio rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, del medesimo allegato X ossia con un contenuto % di zolfo  $< 0,1\%$  m/m;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BOLOGNA FIERE SPA, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**